

R.G. n. 268/2019



TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione volontaria giurisdizione

Il Giudice,

letti gli atti e verbali di causa;

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza;

OSSERVA

Con ricorso depositato il 26.03.2019, gli istanti Angelo Mandato ed Esterina Bencardino hanno richiesto di essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento del piano del consumatore prevista dagli artt. 8 e ss. della legge n. 3/2012. Tale proposta, depositata unitamente al piano redatto dal professionista incaricato dall'OCC, Dott.ssa Chiara Caporale, ha previsto in sintesi: **a)** il pagamento integrale dei creditori prededucibili per l'importo di € 8.808,00 (suddivisi tra il legale degli istanti e il professionista OCC) da corrispondersi in 18 rate mensili per € 500,00 ciascuna; **b)** 100% da corrispondere al creditore ipotecario, quale creditore privilegiato mediante il pagamento della somma oggetto di mutuo con decorrenza dal diciannovesimo (19) mese di vigenza del piano; **c)** 10% dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati al chirografo mediante corresponsione della somma falcidiata con decorrenza dal diciannovesimo (19) di vigenza del piano;

Il pagamento dei crediti è stato calcolato nel tempo di anni 15,5 per quanto concerne il soddisfacimento del creditore ipotecario, tenendo conto del fatto che il mutuo sarebbe stato estinto nel 2036, mentre quello afferente il pagamento dei creditori chirografari è stato stimato in 2 anni e 3 mesi.

Quanto alle modalità di esecuzione del piano e dunque di pagamenti dei creditori, gli istanti hanno evidenziato che l'unica fonte è rappresentata dallo stipendio del Mandato pari a circa € 1300,00 mensili, mentre sono esclusi l'immobile costituente la casa abitata dal nucleo familiare e le autovetture in quanto di datata immatricolazione e dunque di valore irrisorio.

Tanto premesso, si osserva in diritto che non vi è dubbio che i Sig.ri Mando Angelo e Bencardino Esterina rientrino nella categoria dei "consumatori" e come tale possano accedere alla tipologia di composizione delle crisi di sovraindebitamento prescelta; inoltre il Tribunale osserva che non ricorre alcuna delle condizioni di inammissibilità della proposta previste dall'art. 7 comma 2 Legge



3/2012 posto che i proponenti non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento, nè hanno fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla legge 3/2012 e non hanno subito per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge 3/2012 (risoluzione o revoca dell'accordo). Sul piano della meritevolezza, poi, è utile ricordare che l'art. 12 bis comma terzo della legge 3/2012 stabilisce che il giudice può omologare una proposta di piano del consumatore solo nella ipotesi in cui escluda sia che il debitore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere sia che lo stesso abbia colpevolmente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. La necessità di un siffatto giudizio si ricollega alla considerazione che l'omologa non è subordinata all'approvazione dei creditori e integra, quindi, una rilevante compressione dei loro diritti, sicchè il giudizio di meritevolezza del debitore, va condotto anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'OCC che deve appunto esaminare anche le cause del sovraindebitamento (cfr art. 9 comma 3 bis) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; in generale il consumatore meritevole di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che: a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio ha ritenuto — in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione — di poter sempre pagare ogni debito a scadenza; b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

Nel caso concreto deve ritenersi che gli istanti siano meritevoli di accedere al piano del consumatore perché, così come analiticamente precisato dall'OCC, la situazione debitoria oggetto di composizione si è generata per effetto del pagamento delle spese ingenerate dalla necessità genitoriale di assistere il figlio nei procedimenti penali a suo carico, sicchè tutti i debiti si sono originati per esigenze familiari la cui capacità economica è venuta meno a seguito di tali eventi esterni alla sfera di controllo dei coniugi.

Peraltro, elemento che non può non essere evidenziato a riprova della fattibilità del piano e della sua rispondenza agli interessi degli aventi diritto è il fatto che i creditori, tra cui in primo luogo l'ipotecario, nonostante siano stati tempestivamente avvisati dall'OCC del deposito del piano e dell'udienza fissata innanzi al Giudice per la comparizione di ogni interessato, non sono comparsi né hanno fatto pervenire alcuna osservazione critica e ciò a tacita riprova che la soluzione prospettata dalla debitrice risulta senza dubbio più conveniente di ogni alternativa liquidatoria.



Non si pone, infine, alcun divieto di revoca della cessione del quinto dello stipendio al fine di omologare il piano, poiché i crediti futuri, rappresentati nel caso di specie dal rateo mensile della retribuzione, restano nella disponibilità del cedente e sono, pertanto, ammissibili al piano del consumatore, il quale sospende l'efficacia dell'avvenuta cessione del quinto dello stipendio (con momento risolutivo al momento dell'omologa del piano medesimo) al pari di quanto accade con riferimento alle procedure esecutive già pendenti, a norma dell'art. 10, comma 2, lettera c) della L. n. 3/2012.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis L. 3/2012

Omologa il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da Mandato Angelo e Bencardino Esterina;

ordina la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 12 bis della L. 3/2012 sul sito del Tribunale di Paola;

dispone la revoca della cessione del 1/5 dello stipendio in favore del creditore Findomestic;

Dispone che i debitori effettuino i pagamenti ai vari creditori in misura, nei tempi e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

Dispone che l'organismo di composizione della crisi vigili, ai sensi dell'art. 13,2 comma L. 3/2012, sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità.

Dispone a cura dell'OCC la trascrizione del presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente;

Si mandi alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Paola, 13.06.2019

Il Giudice

Marta Sodano

